

TAR Perugia 01/12/1995 n. 482
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In caso di licitazione privata, ai bandi e agli avvisi di gara pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (6 marzo 1994) e l'entrata in vigore della L. 2 giugno 1995 n. 216 (3 giugno 1995), ovvero alle aggiudicazioni intervenute entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento della adozione dei rispettivi provvedimenti. L'art. 5, co. 12 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 non contiene alcun limite alla configurabilità di una offerta anomala e tantomeno alla sua esclusione, riferendosi, invece, all'ipotesi di variazione in aumento delle quantità di lavori e forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale ed in presenza di «prezzi manifestamente non adeguati», prevedendo che i nuovi prezzi vengano determinati non su tutte le maggiori quantità, ma soltanto sulla parte di esse che eccede la quantità riportata nell'offerta aumentata del 20 per cento. I criteri predeterminati con cui la Commissione aggiudicatrice di una gara per licitazione privata ha proceduto all'esame delle giustificazioni sulla anomalia dell'offerta ed alle conseguenti valutazioni sulla loro attendibilità costituiscono determinazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.